

N. 365/2023 R.G.L.

Tribunale della Spezia

Il giudice Marco Viani

visto il ricorso presentato da LORENZO PERUCCA;

visto l'art. 415 c.p.c.

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 09/06/2023, ore 09:30;

ritenuto, in conformità alla giurisprudenza distrettuale e secondo la natura della domanda, che si debbano ritenere controinteressati tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie investite dalla domanda,

dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto e ai controinteressati come sopra indicati, a cura del ricorrente, nel termine di legge.

Preso atto che il diritto vivente è ormai orientato, quasi quotidianamente, anche con precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse contro il MIUR da parte di docenti, in cui vi siano numerosissimi controinteressati, nei confronti di questi ultimi si ritiene, e in tale senso è orientata la giurisprudenza della locale Corte d'Appello, idonea forma di notifica l'inserimento di copie degli atti sul sito del MIUR e su quelli degli UU.SS.RR.,

ritenuto che proprio la normalità che questa modalità sta assumendo nel diritto vivente ne assicuri anche l'efficacia,

osservato che il giudice può provvedere ai sensi dell'art. 151 c.p.c. anche d'ufficio, ritenuto che non sia necessario, per tale motivo, e tenuto conto dell'alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. come previsto dall'art. 150 c.p.c.,

dispone che la notifica ai soli controinteressati possa eseguirsi, a cura della parte ricorrente e nel medesimo termine sopra indicato, mediante inserimento di copia integrale del ricorso e del presente decreto nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.



Preavverte il convenuto e i controinteressati che, in caso di mancata costituzione entro 10 giorni prima di detta udienza, incorreranno nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

La Spezia, 17/04/2023

Il giudice

Marco Viani

